

Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato

Esistono alcune agevolazioni per il volontariato, ma altre si potrebbero introdurre per quanto riguarda Iva, tassa automobilistica regionale e Irap. E molto dipende dagli enti locali

di **Alessio Affanni**

Iniziamo dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 266 del 1991 la quale all'art. 8, comma 1, prevede l'**esenzione dalle imposte di bollo e di registro** per la registrazione, presso gli uffici dell'agenzia delle entrate, sia degli atti costitutivi e degli statuti sia degli atti successivi connessi allo svolgimento dell'attività (ad esempio, i verbali delle assemblee straordinarie con cui si modifica lo statuto o i contratti con i terzi, compresi i contratti di locazione di immobili che l'associazione utilizza per lo svolgimento dell'attività). La legge 266 prevede che possono beneficiare di questa esenzione le Odv iscritte al registro regionale, ma nella prassi è comunque possibile effettuare la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione non ancora iscritta al registro in regime di esenzione, laddove lo statuto presenti i requisiti richiesti dalla legge 266. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'esenzione vale in tutti i casi in cui tale imposta può essere richiesta come, ad esempio, in caso di apertura di un conto corrente bancario intestato all'associazione.

La legge 266 prevede inoltre l'**esen-**

zione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel senso che le operazioni (attive) effettuate dalle Odv, per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi di natura commerciale. Allo stesso modo gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, così come le somme versate dagli aderenti a titolo di contributo o di quote associative, **non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito** delle persone giuridiche (IRES).

Considerato che l'attività di volontariato è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, le entrate a cui la legge fa riferimento e per le quali vale l'esclusione dall'IVA sono i rimborsi derivanti da attività svolte in convenzione con enti pubblici (ma si tratta di rimborsi spese) ed i proventi delle attività produttive e commerciali di carattere marginale quali, ad esempio, le attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'associazione: tali proventi

sono considerati non imponibili ai fini IVA e IRES, laddove le attività commerciali siano svolte con le caratteristiche di occasionalità e non professionalità stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze del 1995, nel quale sono anche indicate quelle che possono essere considerate **attività commerciali e produttive marginali**, tra le quali la vendita occasionale di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di raccolta fondi, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario oppure la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

In tutti questi casi, pertanto, l'Odv emetterà una semplice nota di addebito o una ricevuta fiscale (non emetterà fattura).

Ciò trova riscontro nel fatto che le Odv, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, necessitano del solo codice fiscale e non anche della partita IVA.

Alla luce di quanto detto, l'esenzione dall'IVA non riguarda le operazioni passive, quali cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in favore delle Odv: in caso di acquisto di un bene, ad esempio un veicolo o un computer, l'associazione dovrà pagare l'IVA sull'acquisto effettuato come un qualsiasi consumatore finale. Resta ferma per le Odv che siano anche Onlus, in caso di acquisto di un'autoambulanza o di altri beni strumentali, ad esclusione di beni immobili, la possibilità di richie-

dere un contributo al Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali, a titolo di parziale rimborso sul prezzo pagato, presentando apposita domanda entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'associazione ha effettuato l'acquisto. Una possibile strada alternativa è quella prevista nella legge n. 326 del 2003, la quale prevede una riduzione del 20% sul prezzo in caso di acquisto di ambulanze o di veicoli antincendio: lo sconto viene praticato direttamente dal venditore che poi può recuperarlo attraverso per il rimborso del credito d'imposta presentando apposito modello presso gli uffici dell'agenzia delle entrate.

A queste disposizioni possiamo collegarne altre, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplinante l'IVA, che riguardano le Onlus e sono estendibili a tutte le Odv iscritte nel registro regionale. Viene stabilito anzitutto che le operazioni di divulgazione pubblicitaria, svolte gratuitamente da chiunque a favore di Onlus e Odv, sono al di fuori del campo applicativo dell'IVA (le medesime prestazioni rese dietro pagamento di corrispettivo costituiscono operazioni imponibili). Sono altresì esenti da IVA le seguenti operazioni: le cessioni gratuite di beni (donazioni) effettuate nei confronti delle Onlus; le prestazioni di trasporto di malati e feriti effettuate da Onlus; le prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e l'aggiornamento, la ri-

qualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiale didattico; le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale.

Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta: le donazioni sono esenti da ogni imposta a carico delle Odv, mentre in relazione alle attribuzioni di eredità o di legato, tale previsione agevolativa è rimasta assorbita dalla successiva abolizione dell'imposta sulle successioni avvenuta con la legge n. 383 del 2001. Era prevista anche l'esenzione dall'INVIM (imposta sull'incremento di valore) in caso di acquisto di immobili ma anche tale imposta è stata successivamente abolita.

Venendo al Decreto legislativo n. 460 del 1997 per quanto riguarda la **ritenuta alla fonte**, non viene applicata la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi corrisposti alle Odv dagli enti pubblici. Inoltre, la ritenuta sui redditi di capitale corrisposti alle Odv viene considerata a titolo di imposta anziché di acconto.

È prevista l'**esenzione per l'imposta sugli spettacoli** in caso di manifestazioni svolte occasionalmente dalle Odv in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni o ricorrenze purché non siano svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico (restano fermi gli adempimenti in materia di diritto d'autore per

le opere rappresentate o eseguite). Rientrano nel novero degli spettacoli le manifestazioni cinematografiche, sportive, teatrali ed altre manifestazioni artistiche. Per beneficiare dell'esenzione è comunque necessario inviare una comunicazione all'Ufficio accertatore SIAE territorialmente competente prima dell'inizio della manifestazione.

Si stabilisce inoltre l'**esenzione dalle tasse sulle concessioni governative** di tutti gli atti e provvedimenti di Onlus. Tale esenzione vale anche nei casi di applicazione nei contratti di telefonia mobile stipulati dalle associazioni.

Per quanto riguarda le **erogazioni liberali** esistono benefici fiscali fruibili da soggetti privati o imprese che effettuano donazioni in favore di Odv iscritte al registro regionale del volontariato (e che pertanto sono anche Onlus). In particolare la legge n. 80 del 2005 stabilisce la possibilità, per coloro che effettuano la donazione, di poterla dedurre dal reddito fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato o al massimo per un importo di 70.000,00 € annui; le erogazioni devono però essere effettuate per mezzo di banca o conto corrente postale (o carte di credito e assegni) e l'Odv beneficiaria deve rilasciare una ricevuta nella quale attesta che l'associazione adotta scritture contabili complete e analitiche e che redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria.

Esiste poi una serie di agevolazioni **per le imprese che cedono gratuitamente alle Odv derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri beni** eliminati dal circuito commerciale: per poter fruire di tali agevolazioni, l'impresa cedente deve dare preventiva comunicazione della cessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio dell'agenzia delle entrate (a meno che non si tratti di beni facilmente deperibili o di modico valore, nel qual caso l'impresa è esonerata dall'obbligo di comunicazione). È inoltre prevista per le imprese la possibilità di **distaccare i propri lavoratori dipendenti**, assunti a tempo indeterminato, per fargli effettuare prestazioni di servizi a favore di Onlus: tali spese possono essere dedotte dall'impresa che ha messo a disposizione i propri dipendenti nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa o della società medesima.

Ulteriori agevolazioni sono contenute in provvedimenti sparsi. Tra questi annoveriamo il Decreto del Ministro dei trasporti del 15 aprile 1994, che prevede l'**esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale**: per godere di tale esenzione è sufficiente che i veicoli delle Odv esponcano un apposito contrassegno, conforme a quello allegato al decreto, realizzato dall'associazione stessa e riportante l'anno di validità e la targa del veicolo.

Altra esenzione è contenuta nella legge

n. 448 del 1998 ove, all'articolo 72, si stabilisce che le Odv iscritte nel registro regionale sono **esonerate dal pagamento del canone radio** per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.

Il Decreto legislativo n. 507 del 1993 regola la **tassa comunale sulle affissioni**. Le Odv non sono soggette alla tassa sulle affissioni in riferimento alle insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione della propria sede. Tale esenzione è prevista dalla lettera h) dell'art. 17.

L'articolo 29 del Decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede anche i **titoli di solidarietà** per finanziare le Onlus; un successivo decreto, emanato dal Ministero del tesoro l'8 giugno 1999, ha indicato come soggetti abilitati all'emissione di tali titoli di solidarietà le banche e gli intermediari finanziari, ma di fatto questo strumento ha trovato finora scarsa applicazione e andrebbe rilanciato.

La legge n. 266 del 2005 ha introdotto anche la possibilità di destinare il **5 per mille** delle imposte dovute sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle Onlus, tra cui le Odv iscritte al registro regionale del volontariato. Per fruire di questa possibilità le associazioni in possesso dei requisiti devono presentare domanda di iscrizione telematica all'agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, entro e non oltre i termini fissati annualmente e completare

successivamente l'iscrizione, inviando direttamente alla direzione regionale dell'agenzia delle entrate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello appositamente predisposto, con la quale il rappresentante legale attesta che l'associazione possiede i requisiti per beneficiare del 5 per mille.

Sempre il Decreto legislativo n. 460 del 1997, all'articolo 21, stabilisce che, per quanto riguarda le esenzioni in materia di **tributi locali**, i Comuni, le Province e le Regioni possono deliberare in favore delle Onlus ulteriori riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti.

Ciò ci permette una riflessione. A parte il caso dell'esenzione in tema di ICI intervenuta recentemente, parrebbe opportuno ampliare il campo delle esenzioni di natura tributaria locale (e in alcune regioni, come in Lombardia, queste disposizioni sono già in vigore) facendovi rientrare anche l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che va versata qualora l'associazione abbia erogato compensi per lavoro dipendente, per collaborazioni coordinate o per lavoro autonomo occasionale, nonché l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto intestati alle associazioni ed utilizzati per lo svolgimento delle attività.

Occorrerebbero inoltre disposizioni

maggiormente agevolative per le associazioni in materia di tassa di occupazione del suolo pubblico e per quanto attiene alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Recentemente, tra l'altro, il Parlamento europeo, con una risoluzione adottata il 22 aprile 2008, ha anche invitato la Commissione europea a considerare, insieme agli Stati membri, l'introduzione di esenzioni dall'IVA per le organizzazioni di volontariato per gli acquisti effettuati nello svolgimento delle loro attività nonché a prendere in considerazione l'ipotesi dell'esenzione, in casi specifici, dal pagamento dell'IVA su beni e servizi donati alle organizzazioni di volontariato. Ciò consentirebbe di estendere l'esenzione dell'IVA anche alle operazioni passive (ad esempio ottenendo una parziale riduzione sul prezzo di acquisto dei beni di qualsiasi genere) e tra l'altro aiuterebbe le associazioni a disancorarsi dalla logica della presentazione di progetti finalizzati ad ottenere contributi per sostenere il "peso" delle attività sociali o, comunque, a sentirsi svincolate dalla necessità di ricorrere allo strumento dei finanziamenti pubblici e privati, per i quali si richiedono solitamente adempimenti burocratici e complesse formalità di documentazione e rendicontazione (nonché, talvolta, lunghi tempi di attesa prima di ricevere i contributi) che senza dubbio assorbono parte delle energie da destinare alle attività istituzionali. ■



LE MUTILAZIONI G E N I T A L I F E M M I N I L I :

Una tradizione
insensata e
disumana



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per le Pari Opportunità*